

STUDIO AVVOCATO ANFORA

TRIBUNALE PENALE DI TORINO
UFFICIO IMPUGNAZIONI

AVV. GIOVANNANDREA ANFORA
AVV. EMANUELE MARCOVINA MICHIEZI
AVV. GIUSEPPE CACCAVO
AVV. DANIELE ALBERI
DOTT. VALERIO FESTA

AVV. GIOVANNANDREA ANFORA

Torino, 28 marzo 2013

ECC.MA CORTE DI APPELLO

TORINO

Il sottoscritto difensore di *Fiat S.p.A.*, parte civile costituita nell'ambito del procedimento penale rubricato al n. 15903/08 R.G.N.R. Procura di Torino – n. 3125/10 R.G. Tribunale Torino a carico di Marco Carlo Geremia Bava per il reato di cui all'art. 595 commi I, II, III c.p., in forza della procura speciale già in atti interpone

APPELLO

ai sensi dell'art. 576 c.p.p. avverso la sentenza n. 5502/2012 del 21/12/2012 con la quale il Tribunale di Torino – Sezione IV Penale ha assolto ai sensi dell'art. 530 c.p.p. l'imputato dal reato di diffamazione aggravata, condannando altresì la parte civile *Fiat* al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato.

La presente impugnazione ha riguardo all'erronea pronuncia di assoluzione dell'imputato e alla conseguente erronea mancata condanna dello stesso a risarcire i danni tutti cagionati alla costituita parte civile nonché alla rifusione delle relative spese di costituzione, difesa e rappresentanza come quantificate nelle conclusioni scritte e nella nota depositata in esito alla discussione orale, nonché alla pronuncia di condanna della parte civile Fiat S.p.A. alla refusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e si fonda sui seguenti

MOTIVI

- I -

Il presupposto del riconoscimento del risarcimento del danno subito dalla parte civile è ovviamente rappresentato dalla sussistenza del reato contestato al Bava. Pare allora a questa difesa che pur impugnandosi la sentenza ai soli effetti civilistici, la verifica del fondamento delle nostre richieste imponga la profonda e convinta contestazione della sentenza assolutoria.

Si deve ancora premettere in punto danno, che la simbolica richiesta di risarcimento del primo grado fu quantificata da questa parte civile con un criterio non punitivo per l'imputato, proprio perché a noi interessava e interessa tuttora l'affermazione giudiziale del principio che il sacrosanto e mai contestato diritto di critica esercitato dal socio in una assemblea sociale non può trascendere nell'offesa e nella lesione della reputazione della società stessa e dei suoi rappresentanti.

Nella realtà, è bene precisare che i danni cagionati dal Bava in occasione dell'assemblea Fiat del 2008 furono certo ben più gravi di quanto indicato nella richiesta conclusiva del giudizio.

Basti riflettere sul fatto che all'assemblea, evento rilevante anche per la comunità finanziaria e per la cui organizzazione Fiat investe importanti risorse economiche, furono presenti oltre cento soci e che parteciparono numerosi operatori e analisti del mercato, giornalisti di testate anche estere e pure studenti universitari della Facoltà di Economia accompagnati dai loro docenti e che gli interventi dell'imputato da noi ritenuti diffamatori hanno avuto diffusione anche in rete attraverso la pubblicazione sul sito di Bava.

Il giudizio sulla responsabilità dell'imputato.

Prima di entrare nel merito delle singole frasi contestate come diffamatorie pronunciate da Bava nei confronti di *Fiat* e dei suoi rappresentanti, l'impugnata sentenza premette alcune brevi considerazioni sul contesto in cui si è svolta l'assemblea degli azionisti del 31 marzo 2008 e sulla figura dell'imputato.

Si legge in particolare che l'assemblea si era aperta all'insegna dell'ottimismo manifestato dai vertici della Società e legato alla crescita e ai risultati positivi registrati da *Fiat* nell'anno 2007.

In questa clima di soddisfazione i ripetuti interventi di Bava, spesso protratti oltre i limiti di tempo stabiliti per ciascun argomento, avrebbero "*certamente guastato la festa*" (sentenza pagina 5).

Viene subito dopo inquadrata la personalità dell'imputato che è definito "*pacificamente e per sua stessa dichiarazione un frequentatore professionale di assemblee degli azionisti*", ma si esclude che possa svolgere questo ruolo "*per un qualche tornaconto personale, magari nella prospettiva di essere compensato con*

vantaggi economici o di altro tipo per desistere dall'intralcio lo svolgimento delle operazioni di approvazione dei bilanci" (sentenza pagine 5-6).

Anzi, Bava risulterebbe piuttosto agire *"nella convinzione di essere nel giusto e di promuovere l'interesse dei piccoli azionisti e più in generale delle imprese coinvolte"*.

Tali affermazioni sono profondamente errate.

Se è vero, infatti, che le parole di Bava non sono state gradite da *Fiat* e dai suoi rappresentanti (a dire il vero non sono state gradite da nessuno dei presenti, primi tra tutti gli altri soci che nella ormai cronica confusione non hanno avuto la possibilità di esporre con la dovuta attenzione i loro interventi), tuttavia il Tribunale erra quando ritiene che l'imputato avrebbe *"rovinato la festa"* ai vertici della Società.

Per fortuna di *Fiat*, Bava non può mai rovinare nessuna festa, ma è semmai il mercato che ogni anno consente o no a una società di chiudere l'esercizio con risultati positivi.

Bava è ormai da anni un assiduo frequentatore e disturbatore delle assemblee *Fiat* e gli interventi oggetto di imputazione hanno rappresentato soltanto l'apice di una vicenda che vede la Società costretta a subire ormai da troppo tempo le sue provocazioni, senza che vi sia nell'ordinamento un mezzo di immediata tutela.

Gli interventi dell'imputato nell'assemblea del 2008 si sono caratterizzati in una lunga sequela di offese verso *Fiat* e suoi organi, come dimostra l'impressionante capo di imputazione nel quale sono elencate oltre 20 frasi ciascuna delle quali e singolarmente contestate e ritenute come diffamatorie.

È sola questa la ragione per la quale *Fiat* si è decisa a presentare querela nei confronti del Bava.

Si deve, inoltre, puntualizzare che non è vero che Bava non ha mai ricavato vantaggi personali dal suo ruolo di disturbatore delle assemblee degli azionisti.

Nel corso dell'istruttoria è infatti emerso che l'imputato partecipa da molti anni alle assemblee degli azionisti *Fiat* e che nel periodo antecedente alla nomina dell'attuale amministratore delegato gli sono state concesse particolari attenzioni.

In primo luogo è stato consentito al Bava la possibilità di parlare con dirigenti aziendali per esporre le sue peraltro improbabili idee su argomenti vari.

Ciò è avvenuto non perché la dirigenza ritenesse utile il suo apporto nella scelta delle politiche industriali da adottare (come sostiene il Bava), ma piuttosto per lasciargli una valvola di sfogo esterna alle assemblee (cfr. verbali Perlo e Di Giusto acquisiti all'udienza dell' 8/4/2011).

Con l'assunzione della carica dell'attuale amministratore delegato anche questi spazi sono venuti meno.

È lo stesso imputato che riferisce che nel 2004 ebbe modo – a suo dire - di avere un incontro con l'odierno amministratore delegato, al quale propose (sic!) un progetto tecnico su una autovettura e che *“disse che mi avrebbe dato una risposta entro un mese. Questa risposta non è mai arrivata e pertanto Marchionne non ha mantenuto la parola che aveva preso con me. Da quel momento è nata la mia diffidenza nei confronti di Marchionne”* (verbale interrogatorio Bava 27/2/2009, pag. 9, acquisito all'udienza dell'11/6/2012).

Al di là della verosimiglianza o meno dell'episodio riferito dall'imputato, non risponde dunque a verità la dichiarazione in dibattimento di Bava di non avere egli ragioni di risentimento verso la persona dell'attuale amministratore delegato.

A pagina 6 dell'impugnata sentenza si legge, inoltre, che Bava svolgerebbe il ruolo di disturbatore dell'assemblea al solo fine di tutelare i piccoli azionisti e non per un qualche tornaconto economico.

Anche questa affermazione è errata.

Premesso che Bava non ha avuto alcun riguardo o tutela per gli altri piccoli azionisti presenti in assemblea come si comprende dalle loro numerose proteste in occasione dei suoi interventi, è lo stesso imputato ad aver dichiarato di aver “*goduto dell'utilizzo di macchine Fiat in prova*” (verbale interrogatorio 27/2/2009, pag. 6, acquisito all'udienza dell'11/6/2012).

Non è quindi corretto sostenere che Bava non ha tratto alcun vantaggio economico dalle sue azioni di disturbo, avendo egli goduto sino a un certo punto dell'utilizzo gratuito di vetture Fiat e non certo per svolgere quell'improbabile e millantata attività di collaudatore (!) che egli invece spende per giustificare il fatto.

Con l'arrivo dell'attuale amministratore delegato questi “benefits” non gli sono stati rinnovati: è lo stesso imputato a riferire infatti che “*sino all'arrivo di Marchionne, avvenuto nel 2004, io ho continuato ad avere in prova le macchine Fiat*” (verbale interrogatorio 27/2/2009, pag. 7).

Quanto precede dimostra come negli anni Bava abbia tratto vantaggi personali dal suo ruolo di disturbatore, dei quali lo stesso imputato non ha mai fatto segreto.

Per quanto poi risulta da atti formali, la ricerca di benefici o vantaggi personali è stata la ragione della interruzione della frequentazione tra Bava e Edoardo Agnelli.

Nel corso delle indagini della Procura Mondovì sul decesso di Edoardo Agnelli, i cui atti sono stati acquisiti nel fascicolo delle indagini preliminari dell'attuale procedimento, la DIGOS di Torino inviò in data 17/11/2000 al P.M. una precisa e dettagliata nota informativa sul conto di Marco Bava nella quale si legge anche che *"Il BAVA, secondo quanto a suo tempo appreso da ambienti vicini alla famiglia Agnelli, per un certo periodo si è avvicinato, anche al fine di trarre vantaggi o benefici personali, al dr. Edoardo Agnelli. Quest'ultimo, resosi poi conto della reale situazione, prendeva le distanze, troncando ogni rapporto con lo stesso"*.

Si produce in allegato quale documento n. 1 la nota Digos del 17/11/2000, della quale si chiede l'acquisizione agli atti previa rinnovazione del dibattimento ex art. 603 c.p.p..

- II -

Nel merito e seguendo lo stesso ordine espositivo della sentenza, si tratta ora di affrontare il tema delle frasi dell'imputato inerenti le circostanze della morte di Edoardo Agnelli.

Si legge in sentenza che *"da sempre il Bava ha sostenuto che Edoardo Agnelli è stato ucciso a causa presumibilmente di un suo scomodo ruolo negli equilibri interni alla Fiat"* e che il riferimento alla morte di Edoardo *"il Bava lo ha in parte motivato con la necessità di mettere le mani avanti in considerazione del*

pericolo per la sua incolumità derivante dagli altri suoi interventi non graditi alla dirigenza Fiat" (pagina 7).

Nel corso del suo primo intervento nell'assemblea degli azionisti del 31 marzo 2008 Bava ha più volte fatto riferimento al decesso di Edoardo Agnelli e ai sospetti che, a suo dire, lo circonderebbero.

Nel prendere la parola ha, infatti, esordito dicendo *"vista la fine che è stata fatta fare a Edoardo dichiaro di non volermi suicidare e anche eventuali incidenti potrebbero non essere casuali"*, frase che Bava intende come propria assicurazione sulla vita, essendo egli *"depositario di molteplici fatti e documenti"* che potrebbero costituire un rischio a causa della sua *"lunga e intensa frequentazione con la fam. Agnelli"*, che rappresenta appunto la proprietà di Fiat (verbale interrogatorio Bava del 27/2/2009, pag. 9).

Bava ha poi proseguito, riferendosi ancora direttamente a Fiat, affermando *"ricordo che quando fu assassinato i temi sul tavolo fra Edo e suo padre erano tre: la successione nella Dicembre, l'uscita di Cantarella dalla Fiat e non dare il cognome a Jaky..questi tre temi lo hanno fatto uccidere senza indagini"*.

In sintesi, le frasi riportate sono state erroneamente considerate in sentenza come soltanto inopportune in quanto estranee rispetto ai temi dell'assemblea, ma non già offensive verso Fiat perché nel caso specifico *"il Bava ha fatto allusioni assai generiche sulle responsabilità, tanto generiche che non possono ritenersi di per se stesse sufficienti a diffamare la Fiat nel suo complesso.."* (pagina 8).

La motivazione non è convincente.

Anzitutto, sulle cause del decesso di Edoardo Agnelli è già stata fatta accurata inchiesta dell'autorità giudiziaria che ha escluso qualsivoglia ipotesi di omicidio o istigazione al suicidio e non è pertanto consentito proporre ipotesi alternative in assenza di elementi concreti (cfr. richiesta PM e decreto archiviazione GIP Mondovì del 16/3/2001, in atti quali docc. n 13 e n.14, produzioni PM udienza 8/4/2011).

A nulla vale sostenere che "*dubbi sulle circostanze della morte del figlio dell'Avvocato sono stati sollevati da molti*", quasi a voler legittimare il tema scelto dall'imputato per il suo primo intervento e a sostegno il Tribunale ricorda che la vicenda è stata altresì "*oggetto di un documentario intitolato "Edoardo Agnelli: l'ultimo volo" andato in onda nel 2010 nell'ambito della trasmissione "La storia siamo noi" di Giovanni Minoli*", i cui realizzatori, per inciso, sono giunti alle stesse conclusioni dell'inchiesta giudiziaria e dunque per nulla adesive alle bislacche teorie del Bava su un presunto "omicidio".

Quanto ai "molti" che hanno sollevato dubbi, essi si individuano in quegli sconosciuti scrittori di libri o di altro prodotti dall'imputato nel dibattimento, scritti privi di pregio e di autorevolezza.

Il riferimento del Bava all'"assassinio" di Edoardo Agnelli, oltre a essere "*inopportuno e fuori di luogo nella sede specifica*", non trova alcuna giustificazione in relazione ai temi per i quali era stata convocata l'assemblea degli azionisti del 31 marzo 2008.

Tuttavia, quel giorno Bava non stava partecipando a una trasmissione televisiva o a un convegno, ma era presente in qualità di azionista all'assemblea *Fiat* e stava appunto parlando anche agli amministratori di *Fiat*.

Le sue parole, inutilmente offensive anche per la memoria del defunto Edoardo Agnelli, erano quindi completamente slegate dal contesto e sono state certamente e inevitabilmente percepite dai presenti come riferite a *Fiat*.

Bava ha, infatti, indicato con chiarezza le ragioni che a suo dire avrebbero condotto all'"assassinio" di Edoardo Agnelli (*"ricordo che quando fu assassinato i temi sul tavolo fra Edo e suo padre erano tre (...) questi tre temi lo hanno fatto uccidere"*), tanto chiare da indurre il Tribunale a scrivere come sintesi che *"il Bava ha sostenuto che Edoardo Agnelli è stato ucciso a causa presumibilmente di un suo scomodo ruolo negli equilibri di potere interni alla Fiat"*.

L'improvvido e calunnioso collegamento tra "assassinio" e *Fiat* è dunque inequivoco e colpisce che il Tribunale non abbia tratto le dovute conseguenze in punto responsabilità penale dell'imputato.

È poi lo stesso Tribunale a riconoscere che la necessità dell'imputato di mettere le mani avanti sarebbe dipesa dal *"pericolo per la sua incolumità derivante dagli altri suoi interventi non graditi alla dirigenza della Fiat"*, salvo poi con evidente contraddizione affermare subito dopo che *"delle frasi citate quasi nessuna incolpa direttamente Fiat della morte di Edoardo Agnelli"* e che Bava *"non ha incolpato anche genericamente la Fiat o alcuno dei suoi rappresentanti di aver ordinato o commesso quello che l'imputato ritiene essere stato un omicidio"*.

Mancherebbe, in particolare, il dolo della diffamazione nei confronti di *Fiat* ovvero, secondo il Tribunale, *"la volontà di fare uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive"* (sentenza pagina 8).

Le argomentazioni contenute in sentenza devono censurarsi tanto sotto il profilo fattuale quanto sotto il profilo giuridico.

Le accuse allusive e suggestive del Bava, peraltro rivolte con la abusata quanto comoda tecnica di non incolpare nessuno per nome e cognome, assumono una consistenza diffamatoria intrinseca perché l'imputato non si è limitato in generale a "*mettere le mani avanti*" rispetto a eventuali quanto fantasiose ritorsioni provenienti da persone non individuate, ma ha consapevolmente inserito il particolare della morte di Edoardo Agnelli per circoscrivere la portata delle sue affermazioni.

Bava era ben consapevole della potenzialità diffamatoria che le sue parole potevano assumere nel contesto dell'assemblea degli azionisti e per questo motivo deve essere riconosciuto colpevole del reato a lui ascritto e deve essere condannato al risarcimento dei danni tutti cagionati alla costituita parte civile *Fiat S.p.A.*.

La responsabilità anche civile dell'imputato deve essere riconosciuta anche in relazione alla frase "*ritengo responsabile per omessa vigilanza anche la Sicurezza Fiat che non solo allora non ha protetto sufficientemente Edoardo Agnelli*".

Nella sentenza si legge che l'affermazione dell'imputato costituisce un'accusa diretta nei confronti della Società e del suo servizio di sicurezza e ha un contenuto "*oggettivamente offensivo*".

Tuttavia, il Tribunale ha escluso che le parole di Bava possano aver integrato il reato di diffamazione perché quanto affermato dall'imputato costituirebbe una "*elementare verità*" in quanto "*è chiaro che se qualcuno si era assunto il compito di tutelare Edoardo Agnelli non lo ha svolto in modo adeguato, sia che egli sia stato ucciso, sia che si sia suicidato*".

Peraltro, il presupposto fattuale citato dal Tribunale per assolvere Bava e cioè l' "elementare verità" di una assenza di controllo del servizio di sicurezza sulla persona di Edoardo, è nella realtà non vero.

Sarebbe stato sufficiente leggere quanto scritto dal P.M. nella richiesta di archiviazione del 13/2/2001 (in atti), ove si legge che *"l'Agnelli, senza insospettare personale della scorta o di servizio, da solo era solito allontanarsi dall'abitazione con la giustificazione di brevi passeggiate a Superga, come nel giorno indicato aveva, fra l'altro, lasciato intendere; d'altro canto, il breve tempo impiegato dall'auto a raggiungere da TORINO il sito del menzionato viadotto non poteva far insorgere, almeno in un contenuto ragionevole margine di tempo, allarme e sospetto nel personale, se si tiene conto che il transito in entrata è stato registrato con l'apparecchio telepass alle ore 8.58 mentre il rinvenimento del cadavere (e quindi presumibilmente in momento ben posteriore all'arrivo, alla fermata ed alla successiva caduta) è avvenuto verso le ore 10.30".*

Pertanto, non si vede come la sicurezza Fiat possa aver svolto il ruolo omissivo nella morte di Edoardo Agnelli che viene invece ingiustamente attribuito da Bava.

Alla luce delle considerazioni che precedono le affermazioni di Bava devono considerarsi lesive dell'onore e della reputazione di Fiat e in particolare del suo servizio di sicurezza.

- III -

Sulle frasi di cui al capo di imputazione contenenti critiche generali alla Fiat, alcune delle quali non trattate in sentenza ma comunque oggetto della presente impugnazione, si osserva quanto segue.

Nel corso del suo primo intervento inerente il tema dell'approvazione del bilancio, l'imputato ha affermato: *"Fiat, Confindustria e Cina corruzione assassini basta affari con chi ha le mani insanguinate"*.

È altrettanto pacifico che Bava, durante il suo intervento, ha dichiarato *"ritengo che Fiat debba sospendere i rapporti commerciali con la Cina sino al termine delle persecuzioni con i tibetani"*.

Occorre tuttavia considerare come il Tribunale, dopo aver ricordato che *"il Bava fa riferimento alla problematica del rispetto dei diritti umani nella Repubblica Popolare Cinese, che è certamente una ferita aperta sia in campo politico che economico..."*, prosegue sostenendo che *"la critica decisa del BAVA rispetto a queste relazioni, coltivate anche dalla Fiat che per la verità solo di recente ha avviato la produzione in Cina, risponde a questo tipo di logica e rientra quindi in un ambito di legittima manifestazione del pensiero"*(sentenza pagina 9).

L'imputato nel corso del suo intervento ha preso spunto da considerazioni lecite per poi trascendere, con dichiarazioni fortemente infamanti, in un ennesimo attacco gratuito all'onore e alla reputazione della Società.

Non è infatti possibile pensare che il Bava non abbia deliberatamente deciso di offendere pronunciando, a chiosa del suo intervento sulla politica industriale estera la frase *"Fiat, Confindustria e Cina corruzione assassini basta affari con chi ha le mani insanguinate"*.

È chiaro che se l'intenzione dell'imputato fosse stata solo quella di proporre una critica e un suggerimento, esaurito l'invito a sospendere i rapporti commerciali con la Cina sino al termine delle persecuzioni nei confronti dei tibetani poteva essere

più che sufficiente concludere con la frase *“Fiat, Confindustria basta affari con chi ha le mani insanguinate”*.

La frase *“Fiat, Confindustria e Cina corruzione assassini basta affari con chi ha le mani insanguinate”* invece è stata invece pronunciata, è bene ribadirlo ancora una volta, con il solo scopo di screditare la Società.

Poi, secondo quanto affermato dal Tribunale *“nella costruzione della frase non risulta chiaro se l’epiteto riguardi la Cina e il suo governo, come appare più probabile, piuttosto che la Fiat e Confindustria”* (sentenza pagina 10).

Questa difesa ritiene che tale assunto non sia condivisibile.

In primo luogo il Tribunale non considera che i termini gravemente offensivi pronunciati dall’imputato sono ben due.

Sostenere poi che la costruzione della frase renderebbe dubbia la riferibilità degli epiteti *“corruzione”* e *“assassini”* vuol dire andare contro ogni regola sintattica e logica. Al termine *“corruzione”* è stato infatti accostato con malizia un elenco nel quale il Bava ha posto sullo stesso piano Fiat, Confindustria e Cina.

Solo l’uso di una congiunzione avversativa o disgiuntiva – peraltro sicuramente non adoperata dall’imputato - avrebbe potuto far sorgere dubbi in merito ai destinatari ai quali sarebbero stati riferibili gli epiteti *“corruzione”* e *“assassini”*.

Un altro elemento che dimostra in maniera certa e inconfutabile come gli epiteti offensivi fossero riferiti sia alla Cina che a Confindustria e Fiat è costituito dall’uso al plurale del termine *“assassini”* che è rivolto in modo diretto e chiaro

anche a *Fiat*, senza possibilità di fraintendimento: non si capisce come avrebbe potuto essere più esplicito l'imputato.

Nel suo primo intervento l'imputato ha poi chiesto *"vi sono state tangenti pagate dai fornitori? Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti e in particolare in Cina e India? Si sono pagate delle Lara? Si è incassato in nero? si è fatto insider trading?"*.

Si tratta di frasi che, seppur espresse in forma interrogativa, alludono alla commissione di vari reati quali corruzione, insider trading e financo contro la moralità pubblica.

A fronte della portata diffamatoria di tali frasi, il Tribunale si è però limitato ad osservare che le affermazioni di Bava rispecchiano *"il modo di pensare dell'imputato per cui il riferimento ai rapporti con i paesi asiatici e alla possibilità che con le finanze dell'impresa vengano retribuite prostitute (...) costituiscono insieme a molti altri argomenti dei cavalli di battaglia"*.

La sentenza omette qualsiasi motivazione sul punto, limitandosi ad osservare che gli argomenti richiamati costituiscono *"cavalli di battaglia"* dell'imputato, ma non affronta invece il profilo e il contenuto diffamatorio delle frasi.

La forma interrogativa delle affermazioni del Bava non vale poi a escluderne la rilevanza penale perché, come più volte ribadito dalla Cassazione, la domanda deve pur sempre trovare un fondamento nella realtà e non deve costituire occasione e pretesto per offendere l'altrui onore e reputazione, come è avvenuto a parere di questa difesa nel caso di specie.

Seguendo l'ordine espositivo della sentenza, devono essere affrontate a questo punto le osservazioni fatte dall'imputato sulla regolarità del bilancio, con le frasi riportate nel capo di imputazione e che devono intendersi tutte oggetto dell'attuale impugnazione.

Per il Tribunale Bava, nel corso dei suoi interventi, ha formulato *“una serie di critiche ripetute alla modalità di redazione del bilancio soprattutto in quanto volte a evidenziare una situazione migliore di quella reale”* (sentenza, pagina 10).

Dietro a tale affermazione, ad avviso della scrivente difesa, si cela un'evidente sottostima dell'effettiva portata diffamatoria delle affermazioni dell'imputato.

Marco Bava non ha, infatti, avanzato una semplice critica al bilancio societario, ma è andato oltre definendolo come *“non altro che frutto di illusione ottica”* e offendendo l'Amministratore Delegato con epiteti quali *“prestigiatore dell'anno”* e *“illusionista temerario e spavaldo”* in un contesto teso appunto a screditare la correttezza dei conti sociali.

Quando la critica travalica i limiti della continenza e della correttezza diventa espressione offensiva che proprio in ragione del ruolo di responsabilità ricoperto dalla persona verso cui è rivolta ha portata così ampia da ledere direttamente anche la reputazione della Società.

Non vi è chi non percepisca la gravità delle accuse dell'imputato, laddove si apprezzi che una società quotata in borsa ha come presentazione sul mercato azionario proprio la correttezza e la trasparenza del bilancio e dei suoi conti.

L'accusa di aver presentato conti "truccati" è tanto apodittica quanto falsa: i bilanci in questione non sono mai stati contestati da altri amministratori o soci o istituzioni e sono stati ovviamente certificati da una primaria Società di revisione e naturalmente verificati anche da Consob.

Il testimone Carlo Moschietto, responsabile amministrativo di *Fiat*, ha dimostrato la volontaria falsità delle dichiarazioni fatte dall'imputato sul tema, chiarendo che nel caso specifico di Bava non si trattò di buona o cattiva interpretazione di numeri, ma di una vera e propria rappresentazione distorta della realtà.

Si deve partire innanzitutto dal tema della quantificazione dell'utile di esercizio e della successiva distribuzione delle riserve.

Nel corso dell'assemblea Bava ha infatti contestato la correttezza del bilancio di esercizio in quanto –a suo dire– il *"risultato ...è dato da una distribuzione di riserve di circa 2 miliardi di euro dalla controllata Fiat Partecipazioni e di altri 300 milioni da Iveco; considera che senza tale recupero di liquidità il risultato sarebbe negativo per 300 milioni e quindi sarebbe impossibile continuare a pagare il dividendo"* (cfr. pagina 16 del verbale dell'assemblea).

L'affermazione è grave perché, in altri termini, Bava ha sostenuto che la distribuzione di utili ai soci (oltre 500 milioni) si è resa possibile solo grazie a un "trucco contabile".

Moschietto ha, invece, spiegato che quanto detto dall'imputato non è vero perché non trova alcun riscontro nel bilancio della Società.

Egli ha infatti precisato che in virtù dei principi contabili riconosciuti *"l'utile di esercizio si forma come differenza tra i ricavi e i costi rilevati nell'ambito del conto economico"* (trascrizione udienza 4/12/2012 pagina 9).

L'operazione di distribuzione delle riserve *"è stata un'operazione puramente patrimoniale"* che non ha comportato l'iscrizione di alcun ricavo all'interno del conto economico ma *"ha determinato unicamente una variazione tra poste patrimoniali"* dalla quale *"il risultato non ha avuto il minimo beneficio"* (trascrizione udienza 4/12/12 pagine 8 e 9).

Quanto fu detto dall'imputato è quindi falso e pertanto il Tribunale erra quando afferma che il Moschietto non ha smentito i dati citati dal Bava a proposito della distribuzione delle riserve dalle controllate.

Ma a noi pare che sia pure errato sostenere che *"I dati utilizzati dal BAVA emergono dal bilancio e corrispondono ad una lettura certo ipotizzabile da parte dell'azionista"*, perché la distribuzione delle riserve non rientra tra quelle operazioni che determinano una variazione del conto economico e come tale non avrebbe in nessun caso potuto incidere sul risultato di esercizio.

Peraltro, il Tribunale non motiva del perché considera la lettura del bilancio fornita dal Bava come *"ipotizzabile da parte dell'azionista"*, così come dissentiamo pure dall'ulteriore osservazione per la quale *"anche se non vi è un collegamento diretto da un punto di vista contabile con la distribuzione degli utili"* l'operazione di distribuzione delle riserve *"al di là della pretesa neutralità invocata dal Moschietto,*

ha un indubbio effetto "estetico" sul bilancio della capogruppo" (sentenza pagina 13).

Ad avviso di questa difesa le affermazioni che precedono dimostrano che le dichiarazioni di Moschietto non sono state ben interpretate.

Quest'ultimo ha, infatti, precisato che *"la Fiat nel suo bilancio all'attivo aveva un valore delle partecipazioni che era X, mettiamo che fosse dieci miliardi ed aveva al passivo un debito di due miliardi, sempre nei confronti di società del gruppo, perché non bisogna dimenticare che certi aspetti quando siamo nell'ambito di un gruppo i movimenti di patrimonio e di mezzi finanziari tra le società del gruppo sono un aspetto assolutamente normale".*

"Se io all'attivo" - ha continuato Moschietto - "ho un valore delle partecipazioni che vale dieci e al passivo ho un debito di due, queste partecipazioni hanno accumulato per qualche modo della liquidità, io a questo punto questa liquidità me la faccio distribuire (...) Avrò una partecipazione che non vale più dieci, ma vale otto, al passivo avrò un debito che non sarà più due, ma sarà zero. Nell'ambito del bilancio consolidato non è cambiato assolutamente nulla, nell'ambito del bilancio civilistico, della società Fiat spa in buona sostanza se prima denominiamo il patrimonio netto come la differenza tra attivo e passivo, quindi dieci meno due avevo un patrimonio netto di otto, a questo punto al momento enne più uno, all'attivo non avrò più dieci, avrò otto, al passivo zero, sempre otto di patrimonio ho, quindi non è cambiato assolutamente nulla" (trascrizione udienza 4/12/12 pagina 22).

I concetti espressi dal testimone dimostrano che l'operazione di distribuzione delle riserve non ha neppure determinato un *"effetto estetico"* sul bilancio della capogruppo perché a una riduzione dell'importo delle partecipazioni (e quindi

dell'attivo) è corrisposto un incremento di pari importo dei mezzi liquidi che è stato utilizzato per azzerare i debiti che la Società aveva *"sempre nei confronti di società del gruppo"*.

Un "indubbio effetto estetico" all'incontrario lo ha piuttosto determinato l'osservazione di Bava sull'indebitamento della Società che ha fatto apparire una situazione diversa da quella reale.

Nel corso dell'assemblea Bava ha, infatti, sostenuto che la Fiat aveva un debito di 1,8 volte il patrimonio.

Anche rispetto a questo tema occorre confrontarsi con quella parte della motivazione in cui il Tribunale ha affermato che *"I dati utilizzati dal BAVA emergono dal bilancio e corrispondono ad una lettura certo ipotizzabile da parte dell'azionista"*.

Questa difesa ritiene che le dichiarazioni di Moschietto siano ancora una volta decisive perché smentiscono quanto affermato dall'imputato e consentono di comprendere come Bava abbia volutamente distorto i dati contabili per procedere a una critica pretestuosa nei confronti della Società e del suo Amministratore Delegato.

Il testimone ha, infatti, precisato che nel determinare il valore di 1,8 *"è stato considerato unicamente il debito lordo, al 31 dicembre 2007 Fiat aveva un debito lordo (...) che valeva circa diciotto miliardi di euro, però aveva anche disponibilità liquide (...) pari a circa sette miliardi di euro, quindi in prima battuta un errore aritmetico, veramente non considerare il debito al netto della cassa che l'azienda possedeva"* (trascrizione udienza 4/12/2012 pagina 10).

Moschietto ha subito dopo aggiunto che nel bilancio *"Noi avevamo dato l'indicazione del debito con tutte le sue componenti, quindi avevamo indicato un valore di debito netto globale"* (trascrizione udienza 4/12/2012 pagina 10).

È quindi evidente che Bava, pur avendo a disposizione tutti gli elementi per individuare in modo corretto il rapporto tra indebitamento e patrimonio, abbia scelto di utilizzare un dato non corretto per far apparire una situazione diversa da quella reale.

Il termine "debito", di per sé molto generico, se viene considerato come dato a sé stante, al di fuori di una sua più precisa qualificazione (debito lordo, netto, relativo alle attività industriali, ecc.) e di una correlazione con altri elementi che quantificano le dimensioni di un'azienda o gruppo di aziende (es. patrimonio netto, ricavi, ecc.), perde di significato e si presta, quindi, ad una lettura volutamente distorta del bilancio.

Quanto sopra si è verificato nel caso di specie perché, come evidenziato da Moschietto, il dato sull'indebitamento utilizzato dal Bava è riferito all'insieme delle attività industriali e dei servizi finanziari che devono, invece, essere analizzate separatamente come avviene *"in tutti i bilanci delle società che operano nel settore automotoristico o delle macchine per l'agricoltura e le costruzioni"* (trascrizione udienza 4/12/12 pagina 11).

Il Tribunale, anziché trarre dalla testimonianza del Moschietto validi elementi per cogliere la portata autenticamente diffamatoria delle affermazioni di Bava sul bilancio di *Fiat*, ha sinteticamente sussunto la condotta dell'imputato nell'alveo applicativo della scriminante del diritto di critica sulla base della mera constatazione per cui *"se non altro non erano basate su dati non desumibili dal bilancio"* (sentenza pagina 13).

Ragionando in questi termini, chiunque sarebbe destinato a rimanere impunito per il solo fatto di poter opporre di aver citato dati presenti all'interno del bilancio.

Una simile interpretazione sembra produrre l'effetto di una non corretta dilatazione dell'ambito applicativo della scriminante del diritto di critica, al punto di vanificare la tutela dell'interesse protetto dalla fattispecie penale incriminatrice.

Affinché le affermazioni possano essere ricondotte ad una "critica" legittima, l'azionista deve riportare correttamente e nella loro interezza e obiettività tutti i dati cui fa riferimento.

La critica è infatti, per sua natura, valutazione di un fatto: il pensiero espresso, per sua natura soggettivo (e opinabile), non può però prescindere da una genuina rappresentazione dei dati obiettivi oggetto di interesse, che devono essere riportati agli azionisti e al pubblico in modo genuino.

A questo proposito la Corte di Cassazione ha precisato che le critiche devono trovare riscontro *"in una corretta e veritiera riproduzione della realtà fattuale e non in una cronaca volontariamente distorta, in quanto funzionale non ad una critica legittima, ma a concentrare l'attenzione negativa dei lettori sulla persona oggetto di critiche"* (Cassazione penale, Sezione V, 30 novembre 2005, n. 9373).

Nello stesso senso si è espressa un'altra pronuncia della Suprema Corte di Cassazione secondo cui *"il diritto di critica, al pari del diritto di cronaca, incontra un limite invalicabile nel rispetto della verità oggettiva sui presupposti storici della valutazione, se vuole assumere le dimensioni e gli effetti di una causa esimente della responsabilità penale; ciò che fa venire meno l'illiceità della condotta diffamatoria non è il diritto di critica in quanto tale, ma soltanto quella critica che rispetti la*

verità dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi, con la precisazione che, viceversa, allorquando la critica si sviluppa su episodi non veri o rievocati attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione" (Cassazione penale, 12 gennaio 1996, *Giust. Pen.* 1996, 547).

È di tutta evidenza come le illazioni di Bava si sono discostate da tali canoni.

In definitiva, l'azionista Bava ha riportato all'assemblea dati distorti, quindi non veritieri e su di essi ha fondato la sua critica, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e giustificando così i suoi apprezzamenti offensivi verso la persona dell'amministratore delegato.

Il potenziale diffamatorio di questo specifico comportamento è reso ancora più evidente se solo si considera che l'elevato tecnicismo degli argomenti trattati e la millantata pretesa di fondare le proprie affermazioni su dati obiettivi contenuti nei bilanci rendono meno immediato il vaglio critico delle affermazioni e creano nei terzi una (falsa) suggestione di attendibilità dei giudizi espressi.

Analoghe considerazioni valgono anche a proposito delle illazioni formulate dal Bava con riguardo alle *stock options* concesse all'Amministratore Delegato e ad alcuni altri dirigenti.

Il costo di circa 43 milioni di euro relativo ai piani di *stock option* rilevato nel conto economico 2007 è un costo figurativo che non ha comportato alcun esborso di cassa.

Non è pertanto vero che Fiat *“nel 2007 ha speso altri 43 milioni per consentire a Marchionne di comprare dall’ 1/8/2008 5 milioni di azioni Fiat a 6 euro circa”*.

Infatti, secondo quanto stabilito dalle regole bilancistiche, tali piani rappresentano una componente della retribuzione dei beneficiari, il cui costo è rappresentato dal valore corretto dei diritti calcolato alla data di assegnazione ed è rilevato a conto economico a quote costanti lungo il periodo che intercorre tra la data di assegnazione del piano retributivo e la data di maturazione del diritto, con contropartita rilevata direttamente nel patrimonio netto.

Tale costo rappresenta però solo un beneficio teorico per i beneficiari in quanto rilevato prima della data dalla quale il diritto potrà essere esercitato; in quel momento il valore di borsa potrebbe essere inferiore al prezzo di esercizio e nel qual caso il beneficio è nullo, fermo restando quanto in precedenza rilevato tra i costi della società (e portato ad incremento delle riserve).

Il termine “speso” è quindi volutamente improprio e distorsivo: non vi è stata alcuna spesa ma solo una appostazione contabile e soprattutto nessun corrispondente beneficio per i beneficiari.

Le parole spese da Moschietto sul punto sono più chiare di qualsiasi argomentazione: *“abbiamo di fatto rilevato un costo a conto economico di quaranta tre milioni, però dando in contropartita un aumento delle riserve, quindi è una posta che non ha determinato l'uscita di un quattrino dalle casse di Fiat spa”* (trascrizione udienza 4/12/2012, pagg. 17 e 18).

Bava ha ancora una volta preso spunto da un dato presente nel bilancio, lo ha manipolato e ha espresso una critica infondata e pretestuosa nei confronti della Società.

La falsità delle dichiarazioni dell'imputato esclude poi che la rilevanza sociale dell'argomento possa ricondurre le parole pronunciate da Bava all'interno dei limiti del corretto esercizio del diritto di critica, come invece sostenuto in sentenza.

L'interesse pubblico per un determinato argomento non può, infatti, rappresentare di per sé solo elemento scriminante di affermazioni che non trovano riscontro nella realtà.

-V-

Sulle frasi concernenti l'amministratore delegato Sergio Marchionne, si legge in sentenza che i commenti espressi da Bava costituiscono sì "*apprezzamenti poco complimentosi*", ma che rientrano comunque sotto la copertura del legittimo esercizio del diritto di critica dell'azionista perché non sono tali da superare il c.d. limite della continenza.

E così epiteti quali "*illusionista temerario e spavaldo*" o "*prestigiatore dell'anno*" e espressioni quali "*Dott. Marchionne lei ha copiato il vestito ma sotto non c'è nulla*" non sarebbero "inutilmente infamanti", ma esprimerebbero sintesi della critica operata dall'imputato sull'operato dell'Amministratore Delegato.

Questa Difesa ritiene che tale valutazione operata dal Tribunale non sia condivisibile.

Occorre infatti rilevare come Bava sia ricorso a tali epiteti verso l'amministratore delegato già all'esordio dei suoi interventi, tanto che appare arduo ritenerli –come li ha intesi il Tribunale – come meri giudizi di sintesi.

Piuttosto, i pesanti apprezzamenti in esame non erano certo necessari per l'esercizio del diritto di critica, né aggiungevano nulla ai concetti che l'azionista voleva esprimere.

È infatti palese che tali insulti gratuiti sono stati inutilmente volgari e dileggianti e, come tali, collocandosi al di fuori del diritto di critica, non possono che assumere rilievo penale.

A tal proposito si deve ricordare che la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che *"quanto al diritto di critica è certamente vero che si tratta di un diritto fondamentale direttamente collegato al diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero che spetta a tutti i cittadini; ed è altrettanto vero che l'esercizio di tale diritto svolge una funzione molto positiva perché arricchisce la vita democratica dell'intera comunità. Ed è anche vero che la critica politica – come del resto anche quella sindacale o artistica, essendo espressione di una valutazione personale, non necessariamente deve essere obiettiva e può anche essere molto aspra ed essere rappresentata in modo suggestivo anche per catturare l'intenzione di chi ascolta, ma è altresì vero che la critica, che deve essere sempre espressa in modo continente e non deve trasformarsi in un puro attacco personale"* (cfr. Cass. Pen. Sez. V 11 ottobre 2011 n. 47037).

È dunque palese che l'occasione della critica al bilancio è stata un mero pretesto per scagliarsi contro la persona di Sergio Marchionne, additandolo davanti a tutta l'assemblea degli azionisti come *"prestigiatore dell'anno"* e *"illusionista temerario e spavaldo"*.

Infatti, apostrofare come “prestigiatore” e “illusionista” l’Amministratore Delegato in occasione dell’approvazione del bilancio equivale ad accusarlo di aver commesso gravi irregolarità nella redazione del bilancio stesso e di aver raggirato gli azionisti presentando loro risultati in verità inesistenti.

Per ritenere raggiunta la responsabilità penale e civile dell’imputato sul tema, basti ancora evidenziare la frase detta in assemblea “*..il concetto di indebitamento industriale è tutto suo, glielo lascio, non vuol dire niente. E’ solo uno degli aspetti dei suoi giochi di prestigio che dimostrano quanto tenda a questa caratteristica..*” (intervento n. 2, trascrizione prodotta all’udienza del 2/12/2012).

Ci si chiede che cosa altro si debba dire per commettere il reato in imputazione.

La sentenza impugnata pare censurabile anche nel passaggio in cui affronta un’altra espressione fortemente diffamatoria riportata nel capo di imputazione: “*compagni di abbuffata*”.

Il Tribunale si limita a rilevare che “*più discutibile è l’uso del termine “abbuffata”, certo non elegante o lusinghiero, ma che si ritiene comunque rientrare nel limite della continenza, considerando appunto anche la criticità dell’argomento*”.

L’espressione utilizzata da Bava a noi non pare rientrare nel limite suddetto e anzi ha sicuramente una forte carica negativa.

Sono le stesse parole proferite dall’imputato durante l’assemblea a sottolineare la carica fortemente denigratoria e dispregiativa della allocuzione

adoperata (“così almeno è più elegante di quell’altro che tutti abbiamo in testa”), chiaro riferimento al tristemente noto Mostro di Firenze e ai “compagni di merende”.

Anche se sembra eccessivo scomodare la Suprema Corte per sottolineare la carica fortemente diffamatoria di un accostamento simile, è bene ricordare che la stessa Corte di Cassazione ha statuito che “*stante le notorie vicende relative al cosiddetto “mostro di Firenze”, non può contestarsi che l’espressione “compagni di merenda” abbia una valenza estremamente dispregiativa, come riferita a personaggi squallidi e dediti ad azioni turpi*” (Cass. Pen. Sez. V 2 aprile 2007 n. 31442) e “*l’espressione allusiva e negativamente connotata di “compagni di merenda”, che appare, del resto, come suggestivo ed ironico sinonimo di persone di malaffare che tramano di nascosto*” (Cass. Pen. Sez. V 12 dicembre 2005 n. 6699).

Anche con riferimento all’uso dell’espressione “compagni di abbuffata” dunque non può sicuramente dirsi rispettato il limite della continenza del diritto di critica.

Non si ritiene inoltre condivisibile l’assunto secondo il quale “*va d’altronde valutata l’assoluta importanza del ruolo dell’amministratore delegato Fiat, le cui decisioni hanno conseguenze rilevantissime, per cui l’opinione pubblica in generale e in particolare chi abbia investito in Fiat non può che prestare una attenzione rafforzata rispetto al suo operato*” (sentenza 21/12/2012, pag. 15).

Secondo quanto sostenuto dal Tribunale, quindi, Bava presterebbe un’attenzione rafforzata (e abbiamo già visto quanto rafforzata) rispetto all’operato dell’Amministratore Delegato perché ha investito in *Fiat* e dunque esercita legittimamente il diritto di critica che spetta all’azionista preoccupato delle sorti dei propri risparmi.

Tale tesi è in palese contrasto con quanto scritto dallo stesso Giudice, il quale aveva correttamente ricordato che il Bava *“è pacificamente e per sua stessa dichiarazione un frequentatore professionale di assemblee degli azionisti non solo Fiat ma di altre grandi società specie con sede a Torino (si veda pag. 21 trascr. Ud. 11.6.2012); egli vi interviene anche come detentore di una sola azione come accade appunto nel caso della Fiat”* (sentenza 21/12/2012, pag. 5).

È privo dunque di qualunque fondamento il rilievo secondo il quale l'imputato bersaglierebbe di insulti la persona dell'Amministratore Delegato Fiat perché mosso dalla preoccupazione di perdere i risparmi investiti nella Società.

Da ultimo, si rileva come nella impugnata sentenza il Tribunale abbia totalmente omissso di motivare anche in ordine alla ritenuta irrilevanza penale della frase rivolta da Bava a Sergio Marchionne *"lei ha copiato il vestito, ma sotto non c'è nulla"*, così come mancano riferimenti ad altre frasi quali *"la Ferrari dell'incidente in Svizzera a che era intestata? Non crede che stia tamponando con la Fiat.."* ed altre indicate nel capo di imputazione, verso le quali si deve intendere proposta impugnazione essendo anch'esse diffamatorie.

-VI-

Questa Difesa ritiene che anche le frasi pronunciate dal Bava sulla gestione dell'assemblea e sul ruolo del servizio di sicurezza non siano state correttamente valutate dal Tribunale.

Nel corso dell'assemblea del 31 marzo 2008 Marco Bava ha accusato la dirigenza Fiat di aver tentato di sabotare i suoi interventi.

L'imputato ha infatti esordito nel suo secondo intervento rivolgendosi al tavolo dei relatori dicendo *"avete il tubicino che arriva anche di qua? Stranamente, mentre parlavo, signor notaio prenda nota per favore, da quella postazione là prima ho avuto uno strano senso di mancanza di salivazione che dopo è passato, proprio diretto al labbro vicino al microfono. Lo metta a verbale e poi vedremo"*.

La frase pronunciata da Bava denuncia chiaramente un'azione ai suoi danni da parte di *Fiat*.

Tuttavia il Tribunale, pur ammettendo che *"è chiaro che il BAVA ha voluto alludere a un possibile tentativo di ledere la sua persona con mezzi non ben chiari"*, sostiene che *"si tratta però di un'accusa troppo indiretta e anche per la verità troppo fantasiosa per potersi considerare penalmente rilevante"* (sentenza 21/12/2012, pag. 17).

Le considerazioni che precedono non possono ritenersi condivisibili e devono, pertanto, essere censurate.

Questa Difesa ritiene infatti che le insinuazioni mosse dal Bava non sono affatto un'accusa *"troppo indiretta"*.

Bisogna innanzitutto tenere a mente che secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione *"non osta all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, se lo stesso sia ugualmente individuabile sia pure da parte di un numero limitato di persone"* (Cass. pen., sez. V, 20 dicembre 2010, n. 7410).

I destinatari della domanda “avete il tubicino che arriva anche di qua?” e della successiva accusa di sabotaggio non possono che essere gli organizzatori dell’assemblea.

Il Tribunale ritiene inoltre che l’accusa sollevata dal Bava in apertura del suo secondo intervento in assemblea sarebbe “*troppo fantasiosa per potersi considerare penalmente rilevante*” (sentenza 21/12/2012, pag. 17).

Questa Difesa ritiene senz’altro condivisibile che sia un’ipotesi fantasiosa sostenere che *Fiat* cerchi di sabotare gli interventi dei suoi azionisti in assemblea, ma la circostanza che tale tesi sia frutto della sola mente dell'imputato non esclude la portata diffamatoria delle sue parole.

Peraltro, occorre leggere le affermazioni *de quo* anche alla luce degli altri interventi che Bava ha effettuato nel corso dell'assemblea del 31 marzo 2008.

Le accuse di essere vittima di azioni di intimidazione da parte della Società sono infatti state ribadite più volte dall'imputato che, ad esempio, ha lamentato di essere stato vittima, unitamente all'azionista Radaelli, di un tentativo di intimidazione da parte della sicurezza *Fiat* volto a evitare critiche alla gestione dell'Amministratore Delegato.

Nel corso del suo quarto intervento Bava, infatti, si è rivolto al Presidente Montezemolo, dicendogli “*oggi tu facendo quello che hai detto e fatto, non hai semplicemente dato fastidio o voluto bloccare Marco Bava o chi per lui, Radaelli*”.

L'imputato, continuando nella sua azione diffamatoria nei confronti della Società, nel corso del suo ultimo intervento in assemblea ha utilizzato le parole “*i miei aguzzini di oggi*”, verosimilmente rivolto ai componenti del servizio di

sicurezza, frase certo diffamatoria sulla quale però il Tribunale ha omissis ogni giudizio.

La sentenza impugnata non pare condivisibile neppure là dove sostiene che le frasi gravemente diffamatorie pronunciate dal Bava in occasione delle critiche mosse in merito alle modalità di conduzione dell'assemblea sarebbero una *"reazione al tentativo da parte della Presidenza dell'assemblea di contenere la durata degli interventi ma anche al fatto che si è voluto evitare che i documenti prodotti da chi interveniva fossero allegati tal quali al verbale"* (sentenza 21/12/2012, pag. 17).

Non si comprende innanzitutto se le parole di Bava debbano considerarsi penalmente irrilevanti perché frutto del corretto esercizio del suo diritto di critica ovvero perché pronunciate quale reazione a un fatto ingiusto altrui, ai sensi dell'art. 599 comma 2 c.p..

Ad ogni modo, è sufficiente rilevare come la necessità di contingentare nel corso di un'assemblea degli azionisti i tempi di intervento e gli argomenti trattati attenga ai normali principi della convivenza civile.

Ogni compagine sociale, in quanto formata da soggetti portatori di interessi tra loro a volte divergenti, richiede la formalizzazione di un nucleo essenziale di regole volte ad evitare che ogni singolo individuo possa far prevalere con la forza le proprie ragioni su quelle degli altri.

Coloro che fanno parte di tale compagine possono, quindi, criticarne il contenuto e proporre la modifica, ma ciò non toglie che gli stessi sono tenuti al loro rispetto.

Lo stesso Tribunale ha dato atto del fatto che il comportamento tenuto dall'imputato durante l'assemblea del 31 marzo 2008 non è stato solo maleducato, ma anche scorretto: il Bava infatti ha preso *“la parola per sei volte, anche finendo per sfiorare il limite di dieci minuti per gli interventi e di cinque minuti per le repliche stabilito rispetto a ciascun argomento, fatto presente dal Presidente Montezemolo fin dall'inizio dell'assemblea”* (sentenza 21/12/2012, pag. 5).

L'imputato, nel corso del suo quarto intervento, dopo aver dichiarato di non condividere le elementari regole di convivenza civile espresse dal Presidente in apertura di assemblea, ha espresso apprezzamenti del tutto slegati dalla realtà dei fatti e gravemente offensivi per la reputazione della Società.

Infatti il Bava, dopo aver precisato che a suo avviso *“quello a cui abbiamo assistito oggi.. abbia dimostrato il punto più basso della democrazia assembleare del Gruppo Fiat”*, ha sicuramente offeso l'onore e il decoro della Società, sostenendo che l'assemblea del 31 marzo 2008 è stata caratterizzata da una forma di *“terrorismo psicologico”*.

Continuando nel suo intervento, l'imputato ha ancora aggiunto con fare malizioso *“d'altra parte chi ha dei problemi di terrorismo...”*.

È di immediata percezione il fatto di accusare *Fiat* di praticare forme di *“terrorismo psicologico”* trascende dalle semplici critiche che potrebbero essere mosse in ordine alle modalità di gestione dell'incontro.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non pare assolutamente condivisibile l'impugnata sentenza laddove sostiene *“in particolare il Bava si è espresso sul tema con le forme a lui abituali parlando appunto di punto più basso della democrazia assembleare e soprattutto di “terrorismo psicologico”; non risulta*

però che queste osservazioni trasmodino il limite della continenza, anche considerando che comunque si era tentato di circoscrivere la portata degli interventi degli azionisti nel tempo e nei contenuti” (sentenza 21/12/2012, pagg. 17 e 18).

Ma vi è di più.

Nel corso del suo quarto intervento l'imputato ha parlato di *“una Sicurezza Fiat che è ritornata ad essere una polizia privata nel peggior senso possibile di questo... di questa parola”*.

Secondo quanto sostenuto in sentenza, *“dato il contesto in cui sono state pronunciate le frasi del Bava rispetto al ruolo del servizio di sicurezza e in generale alla gestione dell'assemblea, si ritiene che siano coperte quanto meno dall'esimente di cui all'art. 599 comma II c.p.”* (sentenza 21/12/2012, pag. 18).

Questa Difesa ritiene che tale assunto non sia condivisibile.

Il Giudice ritiene infatti che le espressioni diffamatorie pronunciate dal Bava sarebbero scriminate perché *“determinate da un fatto ingiusto altrui”* e proferite *“subito dopo di esso”*.

La circostanza costituente fatto ingiusto altrui sarebbe ravvisabile, si legge in sentenza, in un episodio accaduto durante la prima parte dell'assemblea.

In tale frangente all'azionista Radaelli, scaduto il tempo a sua disposizione, venne tolta la parola: seguì un momento di confusione, durante il quale Cusani, socio che aveva diritto di intervenire dopo il Radaelli, aveva iniziato a esporre le sue

considerazioni all'assemblea, mentre l'altro azionista continuava a urlare in sottofondo, lamentando il fatto di aver ancora alcune considerazioni da aggiungere.

Nel corso del dibattimento non è emerso, neppure dalla visione della registrazione dell'assemblea del 31 marzo 2008, cosa sia esattamente accaduto nell'occasione.

L'unica reazione all'accaduto di cui vi è traccia è quella del Cusani, il quale prima osserva con voce pacata *"non si tratta una persona così però"* e poi si offre di cedere parte del tempo a sua disposizione al Radaelli, per consentirgli di completare il suo intervento.

Questi sono gli unici elementi sui quali il Tribunale si è potuto basare per sostenere che, nel corso dell'assemblea, si sarebbe verificato un fatto ingiusto, al quale il Bava avrebbe reagito, iroso e indignato, offendendo la Società.

Tale ricostruzione non è però corretta.

Occorre infatti ricordare che l'episodio che ha interessato gli azionisti Radaelli e Cusani ha avuto luogo nella prima parte dell'assemblea, mentre la frase diffamatoria *"polizia privata nel peggior senso possibile"* è stata pronunciata dall'imputato ore dopo l'accaduto.

La tesi sostenuta dal Tribunale pare, inoltre, andare contro a ogni logica in quanto non tiene in considerazione che il Bava non aveva parlato di *"polizia privata nel peggior senso possibile"* nel suo primo intervento successivo alla presunta aggressione al Radaelli, ma solo durante il suo quarto intervento.

Se le frasi diffamatorie fossero state veramente causate da uno stato d'ira dovuto a quanto accaduto al Radaelli, l'imputato le avrebbe certamente proferite nell'intervento immediatamente successivo all'accaduto: Bava prese invece la parola per altre due volte, senza sembrare minimamente turbato dall'episodio.

Alla luce delle considerazioni svolte, questa difesa ritiene pertanto che tali frasi diffamatorie non possano essere coperte dall'esimente di cui all'art. 599 co. II cp..

-VII-

Quanto alle statuizioni civilistiche, si deve ribadire che con le sue dichiarazioni fortemente offensive Marco Bava ha diffamato *Fiat* e i suoi rappresentanti e deve essere quindi condannato al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.

In relazione alla condanna di Fiat alle spese processuali sostenute dall'imputato, si deve segnalare la contraddittorietà della motivazione sul punto.

Il Tribunale, infatti, prima ha sostenuto che non ricorrono giustificati motivi per la compensazione delle spese tra le parti e in seguito non ha accolto la domanda dell'imputato di condanna della parte civile al risarcimento dei danni precisando che *"in effetti il Bava ha pronunciato parole con oggettiva portata offensiva, per cui appare di per se stessa lecita l'iniziativa di chiedere il risarcimento dei danni, al di là del fatto che la pretesa non sia poi stata accolta per l'assoluzione dell'imputato"* (sentenza 21/12/2013, pag. 19).

Peraltro, il Tribunale ha motivato la sua decisione di condannare la parte civile alla refusione delle spese sostenute dall'imputato osservando che *"va considerata anche l'indubbia sproporzione di risorse tra l'imputato, che risulta essere dipendente Telecom con mansioni impiegatizie, e la Fiat s.p.a. parte civile"*.

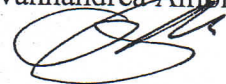
A parere di questa Difesa è errato che il Tribunale, dopo aver ammesso che le dichiarazioni rese dal Bava nel corso dell'assemblea sono *"oggettivamente offensive"*, abbia non solo assolto l'imputato ma anche condannato la parte civile alla refusione delle spese processuali ai sensi dell'art. 541 co. 2 c.p.p..

In tale contesto e per le ragioni esposte, si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello voglia riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Torino – Sezione IV Penale – condannando l'imputato alle pene di legge e al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla parte civile costituita come quantificati nelle conclusioni scritte già depositate nel primo grado del giudizio nonché alla rifusione delle spese di costituzione, difesa e rappresentanza come quantificate nella nota spese già agli atti e nella nota che verrà depositata in esito alla discussione orale avanti codesta Ecc. ma Corte.

Con ossequio.

Torino, 28 marzo 2013

Avv. Giovannandrea Anfora



Delego alla presentazione e deposito del sovraesteso atto di appello l'avv. Emanuele Marcovina, collaboratore di Studio.

Avv. Giovannandrea Anfora

